CAMERA DEI DEPUTATI N. 4475

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, ZOPPI, PEZZATI

Presentata il 12 aprile 1976

Norme in materia di ordine pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI ! —« Nella presente situazione dell'ordine pubblico, valutato dal legislatore di particolare gravità, trova piena giustificazione il trattamento differenziato introdotto per le forze dell'ordine alle quali è affidato il gravoso compito di prevenire e reprimere la perpetrazione dei reati, e di garantire, con la sicurezza pubblica, un'ordinata convivenza civile »: ribadendo questo concetto la Corte costituzionale ha riconosciuto nei giorni scorsi la validità di alcune delle più significative norme contenute nella legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dello ordine pubblico, che prevedono particolari modalità istruttorie nei procedimenti penali che interessano ufficiali ed agenti di polizia.

Ma, indipendentemente dalla normativa speciale che ha inciso su una serie di disposizioni del codice di procedura penale, resta integro, nelle riferite espressioni della sentenza della Corte costituzionale, l'intero quadro delle sanzioni penali previste dalla legge n. 152 del 1975. Semmai l'esperienza più recente impone un perfezionamento del quadro normativo di fronte all'accrescersi dell'ondata di delinquenza comune e politica che cerca di minare lo Stato democratico attraverso l'offesa delle libertà personali e gli attentati all'economia del Paese.

Si è quindi ritenuto opportuno rivedere l'ambito di applicazione della normativa speciale dettata per reprimere le associazioni ed i movimenti di marca « fascista » e la stessa entità delle pene previste dalla cosiddetta « legge Reale ».

In primo luogo, dunque (articolo 1), è sembrato necessario introdurre nell'ordinamento l'ipotesi di associazione o movimento che adotti il « metodo fascista » come strumento di lotta politica. La condanna che la coscienza nazionale – prima ancora che la Costituzione – ha voluto dare al regime fascista – e che noi combattenti della Resistenza sentiamo vivissima in noi, come le ferite ancora vive nel nostro corpo – non può non estendersi a chiunque, indipendentemente dal colore della camicia, adotti gli stessi metodi, perseguendo le stesse finalità di sovvertimento violento o subdolo delle libertà civili e dei diritti garantiti dall'ordinamento democratico. Sarebbe, del resto, assurdo che l'Italia democratica ed antifascista, così come ha approntato idonei strumenti di repressione nei confronti del pericolo risorgente dell'estremismo fascista, rimanga inerte, limitando la sua difesa alle norme ordinarie del codice penale, di fronte all'assalto che allo Stato democratico viene portato con spavalda sicurezza – prova di autorevoli protezioni – da altre formazioni eversive, si chiamino esse « Brigate Rosse », « Nuclei armati proletari » o in altro modo ancora.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle associazioni, movimenti o comunque a gruppi di persone non inferiori a cinque che adottino nella attività politica il « metodo fascista », cioè a quelle associazioni e a quei movimenti che, indipendentemente dalla ideologia alla quale si ispirano, perseguono finalità antidemocratiche mediante la minaccia o l'uso della violenza quale mezzo di lotta politica o propugnano la soppressione dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Storia nazionale, o svolgono propaganda razzista, ovvero rivolgono la loro attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri di partiti e dei movimenti che negano le libertà democratiche, il pluralismo politico e sindacale, la libertà di manifestazione del pensiero e di insegnamento.

ART. 2.

Le pene previste dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, sono aumentate di un terzo.